



COMUNE DI PIETRAPERZIA

Libero Consorzio di ENNA

Via S. Domenico 5 – 94016 Pietraperzia (EN) – Italia
Tel. (+39) 0934 403011 – 0934 403001 – Fax (+39) 0934 401804
Codice Fiscale – Partita IVA: 00107080863
E_Mail: protocollo@comune.pietraperzia.en.it
PEC: pietraperzia.protocollo@pec.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 64 Data 19/10/2023

OGGETTO: CONFERMA ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023 E PRESA D'ATTO PEF PLURIENNALE 2022/2025- ANNUALITA' 2023.

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di Ottobre alle ore 12:30 e segg., nell'aula delle adunanze convocata dal VICE Sindaco ANGELICA ZARBA, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg:

Presenti: TOTALE 3

1 RUSSO SALVATORE	Assessore
2 ZARBA ANGELICA	Assessore
3 CIULLA ROSALBA	Assessore

Assenti: TOTALE 2

1 MESSINA GEOM.SALVATORE VINCENZO	Sindaco
2 FALZONE CARLO	Assessore

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALEVICE	GIUSEPPE SPERANZA
------------------------------------	-------------------

Il Sindaco, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto in epigrafe.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, come modificata dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

n° 70 del 18/10/2023 del registro delle proposte

2° SETTORE FINANZE - TRIBUTI - RISORSE UMANE

Il Proponente:
MINACAPILLI FILIPPO

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*
- **il comma 655** ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ..."*;
- **il comma 658** ai sensi del quale *"... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ..."*;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);*
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo*

dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021",
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "*... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...*";

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Pietraperzia, risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato SRR ATO 6 - ENNA PROVINCIA;

Rilevato che l'ente di governo dell'ambito, in data 31/05/2022 con nota prot. n. 1262, ha trasmesso a questo Comune la validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune anno 2022/2025;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario 2022/2025 – **Annualità 2023-** trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad **€ 1.067.201,00**;

Evidenziato che;

- per effetto dell'integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R lo stesso ammonta complessivamente ad **€ 1.064.353,00**;
- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il vigente Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni/riduzioni/esenzioni.

Richiamati inoltre,

- l'art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 mente del quale "*.... In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche....*" ed altresì, il successivo comma 3 per cui "*... I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (...), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti ...*";

VISTO l'art. 3 della Legge n. 15 del 25/02/2022 che ha disposto "A decorrere dall'anno 2022, i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della

TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."

Dato atto che:

- l'ultimo bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente si riferisce all'Esercizio finanziario 2021/2023;
- con la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2021, il Comune di Pietraperzia ha approvato le tariffe della Tari, relative all'esercizio 2021;
- con la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 28/07/2022, il Comune di Pietraperzia ha approvato le tariffe della Tari, relative all'esercizio 2022 confermando le tariffe approvate nell'esercizio 2021;

Considerato che l'Ente non ha ancora approvato, entro i termini stabiliti dalle norme statali, la cui scadenza da ultimo- è stata fissata al 15.09.2023, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso;

Ritenuto che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. **In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;**
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

Visto il Piano economico finanziario (**PEF 2022/2025- Annualità 2023**), allegato alla presente, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come approvato con la deliberazione n.18 del 28/07/2022 dal Consiglio Comunale dell'Ente, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2023 di **€1.064.353,00**;
Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, per come elaborata dagli uffici economici dell'Ente, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023, di cui alla **Tabella B**) relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella C**) relativa alle utenze non domestiche che prevede un gettito tariffario così complessivamente riassunto:

Gettito totale TARI 2023

- Utenze domestiche: € 882.675,51
- Utenze Non Domestiche: € 152.302,42
- Totale UD-UND: € 1.034.977,93**

Tenuto conto che:

- il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di raccolta integrata dei rifiuti per l'anno 2022 ha determinato un costo complessivo pari ad € 1.058.400,00;
- ai fini della determinazione delle tariffe, tra i costi risultanti dal PEF 2023 ed i costi del PEF 2022, pari ad € 5.953,00, sarà oggetto di conguaglio a partire dal 2024;
- la differenza, pari ad € 29.375,07, risultante dai costi complessivi del PEF 2023(€ 1.064.353,00) ed il relativo gettito TARI 2023 (€ 1.034.977,93) sarà oggetto di conguaglio a partire dal 2024.

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- a) richiamate le premesse, **di approvare per l'anno 2023**, preso atto del Piano Economico Finanziario

2022 - 2025, con i relativi allegati (All. A), parte integrante e sostanziale, così come validato dall'ente di governo denominato SRR ATO 6— ENNA Provincia, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 363/2021/RIF/r di ARERA, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche e utenze non domestiche**, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, **confermando** le Tariffe applicate alla TARI per l'anno 2022;

b) di quantificare in **€ 1.034.977,93** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;

c) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;

d) di dare atto che si procederà al conguaglio, per la somma complessiva di € 35.328,07 come sopra determinata, sul PEF 2024 e da ripartire in tre anni;

e) di approvare le seguenti relative scadenze per il pagamento della TARI 2023:

- 1^a rata (50%) entro il 31.10.2023
- 2^a rata (50%) entro il 20.12.2023
- **Scadenza unica entro il 31.10.2023**

Infine, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'anno 2023

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Parere alla Proposta di Deliberazione

Ai sensi e per gli effetti della L.R.11-12-1991, n.48 e art.12 L.R. 30-2000.

si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica.

PARERE TECNICA FAVOREVOLE 18/10/2023

Il Responsabile: FILIPPO MINACAPILLI

Parere alla Proposta di Deliberazione

Ai sensi e per gli effetti della L.R.11-12-1991, n.48 e art.12 L.R. 30-2000.

si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica.

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE 18/10/2023

Il Responsabile: FILIPPO MINACAPILLI

Allegati alla Deliberazione:

TABELLA A

Allegati alla Deliberazione:

TABELLA B

Allegati alla Deliberazione:

TABELLA C

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;
- Vista L'attestazione in ordine alla copertura finanziaria e alla regolarità contabile ai sensi degli artt.53 e

55 della legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;

- Visto il parere espresso dal responsabile del settore interessato, ai sensi dell' art.53 della Legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;
- Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto ai sensi dell'art.15 della L.R.44/91;
- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni adottate in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli 3 contrari 0 astenuti 0 assenti 2

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento in oggetto specificato.

Con separata votazione unanime, resa in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12 comma 2 L.R. 44/91.

S

L'ASSESSORE ANZIANO

IL VICE SINDACO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RUSSO SALVATORE

ANGELICA ZARBA

SPERANZA GIUSEPPE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del procedimento delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata

- ☐ all'**Albo Pretorio on-line** e nel sito web istituzionale di questo Comune, pubblicazione n° per giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art 32, c. 1, della L. 18.06.2009 n. 69, nonché, per estratto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015
- ☐ su **Amministrazione Trasparente**, nella sezione: Provvedimenti
 - ☐ sottosezione: Provvedimenti organi indirizzo politico

Pietraperzia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- ☐ ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/1991 essendo trascorsi 10 gg dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line
- ☐ ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/1991 essendo stata dichiarata l'immediata esecutività

Pietraperzia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPE SPERANZA

Copia della presente deliberazione verrà trasmessa a

- | | |
|--|--|
| ☐ Capigruppo Consiliare | ☐ Prefettura di ENNA |
| ☐ Presidente del Consiglio Comunale | ☐ Procura Corte dei Conti |
| ☐ Collegio dei Revisori dei Conti | ☐ Sez. Giurisdizionale Procura Corte dei Conti |
| ☐ Nucleo di Valutazione | ☐ Organizzazioni Sindacali e RSU |
| ☐ Presidenza Regione Siciliana | ☐ Forze dell'Ordine (Polizia - Carabinieri ecc) |
| ☐ Assessorato Reg.le _____ | Altro _____ |

Pietraperzia _____

Il Funzionario Incaricato

E' copia conforme all'originale

Pietraperzia, _____.

Timbro dell'Ente

Il Funzionario Incaricato